

The background of the page is a composite image. It features a smiling woman with grey hair, wearing a dark blazer over a white top. She is holding a large solar panel in her left hand. To her left, there is a stylized, semi-transparent image of a wind turbine. The entire scene is overlaid with a large, dark teal shape that frames the text on the left side.

Come integrare la cittadinanza energetica a livello nazionale

*Concentrarsi sul miglioramento dei contesti giuridici
(e della loro comprensione da parte della collettività)*

Il concetto di Cittadinanza Energetica prevede diritti e responsabilità in capo a ciascun cittadino ed è considerato un passo importante verso le transizioni energetiche nel contesto generale della politica energetica europea. Il presente documento, il terzo di una serie di briefing sulla politica predisposti per il progetto EC², cerca di fornire una panoramica delle carenze esistenti a livello nazionale. Esamina più nel dettaglio le raccomandazioni operative che si possono emettere a questo livello per agevolare e accelerare una transizione energetica che sia giusta e sostenibile.





Le raccomandazioni esposte nel presente documento si basano sui risultati della ricerca interdisciplinare sulla partecipazione dei cittadini condotta nell'ambito del progetto EC².

Il nostro approccio incorpora prospettive ed elementi economici, legali e psicologici (questo briefing sulla politica n.3 si concentra principalmente sulle raccomandazioni giuridiche). Si tratta di dati scientifici che raccolgono e sintetizzano la conoscenza creata in maniera condivisa con cittadini, comunità energetiche e comuni in Spagna, Polonia, Italia e Paesi Bassi.¹



CONCLUSIONI

- 1.** È fondamentale informare i cittadini sulla situazione giuridica e sul processo di creazione di una comunità energetica attraverso **informazioni facilmente accessibili, comprensibili e affidabili, che si accompagnino a un quadro giuridico trasparente e privo di ambiguità.**
- 2.** Vanno attuati interventi legislativi specifici per ridurre la complessità e l'opacità della situazione giuridica negli Stati membri; è importante che i legislatori forniscano **leggi e forme giuridiche modello** specificamente concepite *per* le comunità energetiche.
- 3.** Non dovrebbe essere obbligatorio il **consenso del locatore o di tutti i condomini** per installare un impianto di generazione su un edificio in cui abita l'interessato, o per partecipare a una comunità energetica.
- 4.** Occorre **maggiore flessibilità nella proprietà degli impianti di generazione**; deve essere consentito che una comunità energetica gestisca più di un impianto di generazione, o che più di una comunità energetica gestisca un singolo impianto.


¹ D3.3 Catalogo dei potenziali ostacoli o facilitatori legali ed economici della cittadinanza energetica. Disponibile [qui](#).

Introduzione

Il presente briefing sulla politica sostiene l'idea che con la semplificazione degli aspetti complessi e/o poco chiari delle direttive dell'UE RED II² e IMED³ si agevola la partecipazione dei cittadini al mercato dell'energia e dell'elettricità. Un obiettivo che va realizzato sia a livello di UE che di singoli Stati membri. Se i regolamenti sono direttamente applicabili negli Stati membri, le direttive devono invece essere recepite nel diritto nazionale attraverso modifiche legislative attuate nell'ambito della procedura di recepimento.

Il precedente (secondo) briefing sulla politica di EC² era incentrato sul rafforzamento della cittadinanza energetica attraverso il potenziamento della cittadinanza energetica e delle comunità energetiche per il tramite di raccomandazioni giuridiche ed economiche *a livello di UE*. A tal fine, esaminava difficoltà e raccomandazioni per colmare il divario tra le amministrazioni pubbliche e gli operatori di mercato che presiedono ai sistemi energetici, con lo scopo di agevolare la partecipazione dei cittadini al mercato.

Ma il recepimento del quadro normativo dell'UE nell'ordinamento nazionale consente una notevole flessibilità *nazionale* e alcune disposizioni nazionali sulle comunità energetiche dei cittadini e su quelle di energia rinnovabile. In più, incoraggia i cittadini a partecipare attivamente al mercato dell'energia, contribuendo a un aumento della produzione e del consumo decentrati di energia rinnovabile. Nell'ambito della procedura di recepimento è necessario apportare modifiche non solo al diritto dell'energia in senso stretto, ma anche ad altre leggi più generali per recepire efficacemente le comunità energetiche nell'ordinamento nazionale. Gli interventi legislativi nazionali che sono richiesti nel corso del processo di attuazione riguardano in particolare, ma non solo, la legislazione sugli alloggi e quella sulla pianificazione.



Con queste premesse, il presente briefing sulla politica mira a integrare la cittadinanza energetica attraverso l'analisi delle difficoltà e delle raccomandazioni operative *a livello nazionale*. Poiché l'applicazione delle direttive UE è più avanzata in Austria che altrove, questo paese è stato assunto a studio di caso per illustrare una serie di interventi e raccomandazioni che rappresentano le migliori prassi.

² Direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, GU 21.12.2018, L 328/82.

³ Direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE, GU 14.6.2019, L 158/125.



SFIDE DA AFFRONTARE

Struttura del quadro giuridico

Scarsa attuazione delle direttive UE

La direttiva sul mercato interno dell'energia elettrica (*Internal Electricity Market Directive*, IMED) e quella sull'energia da fonti rinnovabili (*Renewable Energy Directive*, RED II) non sono state attuate in tutti gli Stati membri esaminati. Pertanto, i cittadini potrebbero non beneficiare delle possibilità offerte dalle comunità energetiche. In altri casi, anche un'attuazione incompleta può dare luogo ad ambiguità giuridica.

Forma giuridica non precisata per la comunità energetica

L'assenza di una forma giuridica specifica per le Comunità di Energia Rinnovabile (CER) o per le Comunità Energetiche dei Cittadini (CEC) può costituire un ostacolo per chi voglia creare una comunità energetica. Le definizioni di CER e CEC contenute rispettivamente nella RED II e nella IMED sono molto simili e non precisano una forma giuridica, per cui la scelta della forma giuridica si basa sulla partecipazione aperta e volontaria. Quest'ultima può essere complessa e dispendiosa in termini di tempo e denaro per chi desidera istituire una comunità energetica. Poiché la maggioranza della popolazione non ha familiarità con la legge né con le forme e i costi giuridici che comporta la creazione di una comunità energetica, dovrà ricorrere a una costosa consulenza legale, che potrebbe in definitiva scoraggiare la creazione di nuove comunità energetiche.

⁴ Per una definizione di autoconsumo collettivo si rimanda, ad esempio, al significato di "autoconsumatori di energia rinnovabile che agiscono collettivamente" di cui all'art. 2, par. 15, della RED II, e all'Energy Community Monitor del progetto DECIDE, pag. 3. Disponibile [qui](#) (anche se il progetto EC² non si è basato su questa definizione).

⁵ Si vedano l'art. 2, par. 11, l'art. 15, par. 3, e l'art. 16 dell'IMED nonché l'art. 2, par. 15 e 16, l'art. 21 e l'art. 22 della RED II; la differenza principale è che l'autoconsumo collettivo non ha personalità giuridica e i membri sono situati nello stesso edificio o condominio, mentre le comunità energetiche sono dotate di personalità giuridica e l'adesione non è limitata a soggetti che si trovano nello stesso edificio o condominio.



Complessità del quadro giuridico e accesso alle informazioni per i cittadini

Complessità del quadro giuridico

Per via dell'esistenza di Stati federali e decentrati con competenze legislative *regionali*, le comunità energetiche possono essere soggette a normative appartenenti a diversi livelli della pubblica amministrazione. Ciò può comportare variabilità della situazione giuridica a seconda della regione in cui si vive, a causa delle differenze nelle norme di pianificazione del territorio e in altre normative legate alle comunità energetiche. Se si considera la complessità intrinseca della creazione di una comunità energetica, le diverse norme regionali possono rendere ancora più difficile l'attività dei cittadini (anche se queste regole possono essere più dipendenti dal contesto).

Normative diverse sull'autoconsumo collettivo e sulle comunità energetiche

L'autoconsumo collettivo⁴ può essere normato in modo diverso dalle comunità energetiche⁵. Per i cittadini che aspirino a una partecipazione collettiva può essere complicato capire se devono organizzarsi sotto la denominazione dell'autoconsumo collettivo, come clienti attivi che agiscono insieme, o come comunità energetica (CER o CEC).





Procurarsi informazioni sulle comunità energetiche

Attualmente chi voglia creare una comunità energetica deve procurarsi informazioni sui vari aspetti (permessi, installazione dell'impianto di generazione, costituzione della comunità, questioni legali ecc.) da fonti diverse. Ottenere queste informazioni richiede spesso molto tempo e (nel caso della consulenza legale) comporta anche costi elevati. La scarsità di informazioni può essere un problema, mentre una sovrabbondanza di informazioni può risultare sovrabbondante per i consumatori. Questa barriera ostacola i cittadini nella creazione di comunità energetiche sia a livello dell'UE⁶ che a livello nazionale.



Fornire informazioni sull'accesso (tempestivo) alla rete

La realizzazione di una comunità energetica richiede informazioni sull'accesso alla rete elettrica. Le comunità energetiche hanno bisogno dell'allacciamento alla rete pubblica⁷. Se il gestore della rete non fornisce informazioni o accesso tempestivo, la creazione di una comunità energetica può andare per le lunghe. In alcuni Stati membri questo ritardo può essere dovuto al fatto che la rete non è pronta per l'allacciamento di un numero elevato di piccoli produttori.



Sproporzione dei diritti di locatori e condomini



L'ostacolo dei consensi obbligatori nel diritto patrimoniale

In alcuni Stati membri, come Austria e Germania, i locatori che vogliono installare un impianto di generazione nell'immobile affittato hanno spesso bisogno del consenso del proprietario. Un requisito che probabilmente scoraggia gli inquilini e rende meno attraenti le comunità energetiche nel loro complesso. Il proprietario può anche negare l'installazione semplicemente per mancanza di interesse (non è richiesto un giustificato motivo).

In più, spesso è necessario ottenere il consenso di tutti gli altri condomini⁸ se uno di loro vuole installare un impianto di questo tipo sull'immobile locato o al suo interno. Questa operazione può richiedere molto tempo, soprattutto nel caso di immobili di grandi dimensioni, ed è particolarmente difficile o impossibile se i condomini non abitano più nell'immobile.

In più, i residenti di questi Stati membri hanno il problema che l'impianto di generazione (in quanto bene mobile) passa legalmente al proprietario dell'edificio. Non esistono norme, o esistono solo norme per alcuni casi specifici, sulla proprietà dell'impianto di generazione, il che comporta una grande incertezza giuridica. A livello europeo non sono stati approvati regolamenti per risolvere questo problema.



Diverse procedure amministrative e norme per la creazione di una comunità energetica e la pianificazione del territorio



Diversi iter amministrativi per la creazione di una comunità energetica

I cittadini che desiderano creare una comunità energetica dei cittadini possono dover seguire un iter legale per dar vita alla forma giuridica prescelta. Possono dover completare anche un iter amministrativo in relazione agli impianti o alle installazioni che intendono utilizzare in quanto comunità energetica. Anche laddove non sono necessarie procedure amministrative per la forma giuridica, potrebbero essere necessari diversi passaggi amministrativi per la creazione di un impianto.



Leggi e norme specifiche che regolano la costruzione di un impianto

La legislazione sulla pianificazione del territorio o sull'edilizia e altre normative amministrative stabiliscono, ad esempio, dove si possono costruire gli impianti di generazione. Queste possono ostacolare in modo significativo la costruzione di nuovi impianti.

⁶ Si veda il briefing sulla politica n. 2 di EC² – Come integrare la cittadinanza energetica nel diritto e negli strumenti dell'Unione: adattare i regolamenti UE per guidare e sostenere al meglio gli Stati membri nella promozione delle comunità energetiche e della cittadinanza energetica. Disponibile [qui](#).

⁷ In Austria, si veda § 16c (2) EIWOG 2010 e § 16d (6) EIWOG 2010.

⁸ Ad es. Austria, Germania, Spagna e Paesi Bassi.






RACCOMANDAZIONI RIGUARDANTI CAMBIAMENTI A LIVELLO NAZIONALE:



“Prevedere una forma giuridica specifica per la comunità energetica”/“Creare leggi modello come forma giuridica per la comunità energetica”

Per le comunità energetiche gli organismi ufficiali potrebbero creare una nuova forma giuridica, facilmente accessibile ai (potenziali) fondatori di comunità energetiche. In più, si potrebbero fornire forme *modello* (sia per questa forma giuridica che per quelle preesistenti).



In Austria, per esempio, è possibile creare una comunità energetica sotto forma di associazione.⁹ Si tratta di un modello senza grandi barriere all'ingresso, semplice e poco costoso da creare, che rende facile l'adesione e l'abbandono. In più, i membri possono decidere autonomamente sulle questioni legate all'organizzazione e la loro responsabilità personale è limitata. L'associazione è quindi scelta come forma giuridica da molti fondatori di comunità energetiche.



“Agevolare la normativa sull'autoconsumo collettivo e sulle comunità energetiche”

La nuova legge olandese sull'energia prevede che le conseguenze legali dipendano dalla capacità degli impianti e non dalla loro forma giuridica. Tali conseguenze si applicano indipendentemente dal fatto che un determinato impianto sia utilizzato o meno per l'autoconsumo, l'autoconsumo collettivo o lo scambio di energia all'interno di una comunità energetica.


È indispensabile che altri Stati membri prendano esempio da questa legge e adottino sistemi simili¹⁰ a livello nazionale per agevolare la partecipazione collettiva dei cittadini.



“Fornire informazioni ai cittadini sulla situazione giuridica, anche a livello sub-nazionale”

I legislatori degli Stati decentrati, regionalizzati e federali devono tener conto che il quadro giuridico può essere particolarmente confuso per i cittadini. Pertanto, fornire informazioni in un linguaggio semplice e accessibile su una pagina web comune potrebbe contribuire almeno a un maggior grado di certezza giuridica. Questa pagina potrebbe, ad esempio, fornire spiegazioni su come sono ripartite le competenze tra i diversi livelli della pubblica amministrazione e contenere link alle home page degli enti regionali e locali competenti.

L'ideale è che ciò avvenga a livello nazionale, sulla base di regolamenti che forniscano indicazioni a livello UE.¹¹



⁹ Si veda [questo esempio austriaco](#): in forma di associazione i cittadini possono individuare quali forme sono adatte a quale modello, dalle piccole comunità energetiche tra privati alle grandi comunità energetiche con imprese e comuni.

¹⁰ Bozza *Energiewet*, disponibile [qui](#).

¹¹ Si veda il briefing sulla politica n. 2 di EC² – Come integrare la cittadinanza energetica nel diritto e negli strumenti dell'Unione: adattare i regolamenti UE per guidare e sostenere al meglio gli Stati membri nella promozione delle comunità energetiche e della cittadinanza energetica. Disponibile [qui](#).



“Prevedere esenzioni per quanto riguarda il consenso del locatore o degli altri condomini all’installazione di un impianto di produzione di energia”

A livello nazionale un impianto fotovoltaico o simile per la produzione di energia rinnovabile potrebbe essere installato sull’immobile condominiale o presso di esso senza che sia richiesto il consenso del locatore, o solo con il consenso necessario di più della *metà* degli altri condomini.

In Austria, per esempio, la legge elenca alcuni casi in cui il locatore *non può* rifiutare il consenso, ad esempio se la modifica è considerata una prassi standard (cioè regolarmente effettuata in immobili affittati paragonabili) e soddisfa un interesse importante dell’inquilino (come la riduzione del consumo energetico). Il consenso si considera dato anche se il locatore non si oppone alla modifica proposta entro due mesi dalla notifica dell’inquilino.

Inoltre, nei casi in cui è richiesto il consenso, l’amministrazione dell’immobile dovrebbe comunque essere obbligata a fornire gli indirizzi attuali dei condomini nel caso in cui un proprietario ne abbia bisogno per apportare modifiche.

Infine, può essere necessario il consenso dei condomini per l’installazione di impianti fotovoltaici sull’edificio condominiale. In questi casi, seguendo l’esempio dell’Austria, dovrebbe essere possibile sostituire tale consenso con un’ordinanza del tribunale. Tali procedimenti legali sono costosi, ma potrebbero rappresentare un’efficace soluzione di ultima istanza.



“Definire normative per facilitare l’accesso alla rete”

Vanno introdotte norme giuridiche per garantire un accesso alla rete elettrica trasparente e conveniente, nonché un accesso semplice e comprensibile alle informazioni sulla rete a livello nazionale. Tali normative devono non solo costringere i gestori a rendere l’accesso alla rete il più semplice possibile, ma anche stabilire chiari limiti di tempo per rispondere alle richieste di accesso alla rete.

L’ideale è che tali normative a livello nazionale siano basate su regolamenti che forniscono indicazioni a livello UE.¹²



“Potenziare le reti”

Gli Stati devono adottare misure per rafforzare l’ulteriore sviluppo delle infrastrutture di rete (ad esempio reti intelligenti e sistemi decentralizzati).

Per lo sviluppo delle comunità energetiche è fondamentale che il sistema energetico sia più flessibile e pronto a ricevere energia da numerose fonti.

¹² Ibid.





“Consentire che gli impianti di generazione siano considerati oggetti separati e mobili, anche quando fissati ad abitazioni plurifamiliari”

Vanno emanati regolamenti a livello europeo, o altrimenti a livello nazionale per ciascuno Stato membro, per evitare che la proprietà dell'*impianto di generazione* sia trasferita al proprietario dell'edificio in immobili con più appartamenti, pur consentendo la possibilità di trasferire al proprietario dell'edificio la proprietà del *bene mobile*.

In Austria, ad esempio, l'impianto fotovoltaico è spesso considerato un componente indipendente dell'immobile, nel qual caso è possibile una proprietà separata dell'impianto.¹³




“Consentire che gli impianti di generazione siano di proprietà di terzi”

A livello nazionale occorre prevedere una normativa che consenta che un impianto di generazione sia di proprietà di un terzo, nonostante la comunità energetica continui ad esercitare il potere di gestione e di smaltimento su di esso.¹⁴

L'ideale è che tali normative nazionali siano basate su regolamenti che forniscono indicazioni a livello UE,¹⁶ in quanto questi garantiscono un certo grado di uniformità all'interno dell'Europa.

In Austria, ad esempio, è possibile che l'impianto di generazione sia di proprietà di un terzo, a condizione che la comunità energetica disponga del potere effettivo di gestione e smaltimento dell'impianto. Anche la gestione e la manutenzione possono essere svolte da terzi, a condizione che la comunità energetica mantenga il potere di gestione e di smaltimento.¹⁵



“Consentire la partecipazione di diverse comunità energetiche a uno stesso impianto di generazione”

A livello nazionale occorre prevedere una normativa che consenta che più comunità energetiche partecipino a uno stesso impianto di generazione. Ciò comporterebbe anche una maggiore certezza giuridica.



L'ideale è che tali normative nazionali siano basate su regolamenti che forniscono indicazioni a livello UE.¹⁷

¹³ In altre parole, se l'impianto è un componente indipendente dell'immobile (in quanto bene mobile, ossia materialmente ed economicamente separato dall'edificio), deve essere possibile una proprietà separata dell'impianto e il proprietario dell'immobile non deve diventare automaticamente proprietario dell'impianto.

¹⁴ In altre parole, un terzo può mettere l'impianto di generazione a disposizione della comunità energetica e assumerne la gestione e la manutenzione, a condizione che la comunità energetica eserciti il controllo effettivo e il potere di smaltimento sull'impianto.

¹⁵ Note esplicative al disegno di legge del governo sul pacchetto di espansione delle energie rinnovabili (EErIRV 733 BgNR 27. GP 19).

¹⁶ Si veda il briefing sulla politica n. 2 di EC² – Come integrare la cittadinanza energetica nel diritto e negli strumenti dell'Unione: adattare i regolamenti UE per guidare e sostenere al meglio gli Stati membri nella promozione delle comunità energetiche e della cittadinanza energetica. Disponibile [qui](#).

¹⁷ Ibid.



“Integrare diversi impianti di generazione in un’unica comunità energetica”

A livello nazionale occorre prevedere una normativa che consenta di riunire più impianti di generazione in un’unica comunità energetica. Ciò comporterebbe anche una maggiore certezza giuridica. In più, può essere opportuno combinare diversi impianti di generazione tra loro per compensare le oscillazioni stagionali e giornaliere.

Ciò contribuisce a ovviare alla variabilità del consumo energetico che i membri di una comunità energetica presentano nel corso della giornata.

L’ideale è che tali normative nazionali siano basate su regolamenti che forniscono indicazioni a livello UE.¹⁸



“Creare uno sportello unico per le comunità energetiche o un ufficio informazioni ufficiale per la creazione di una comunità energetica”

Andrebbe istituito uno sportello unico (che includa come minimo tutte le questioni amministrative) per le comunità energetiche, nonché un ufficio informazioni ufficiale che guidi gli interessati nella creazione di una comunità energetica.



Andrebbero messi a disposizione della cittadinanza un assistente universale gratuito finanziato dallo Stato per le comunità energetiche e una lista di controllo. Questi dovrebbero essere incentrati su aspetti quali l’iter da seguire, le diverse opzioni disponibili in ciascuna fase e i relativi pro e contro.

L’ideale è che ciò avvenga a livello nazionale sulla base di regolamenti che forniscono indicazioni a livello UE.¹⁹



“Prevedere esenzioni nella normativa sulla realizzazione di un impianto”

A livello nazionale la legge può stabilire talune regole o esenzioni per la costruzione di centrali elettriche, ad esempio nel caso di impianti di piccole dimensioni. Inoltre, le centrali elettriche possono essere previste anche nella realizzazione di alcuni nuovi edifici.

La *Bauordnung für Wien*, per esempio, prevede (in determinati casi) l’obbligo di installare pannelli solari sui nuovi edifici.²⁰

¹⁸ Si veda il briefing sulla politica n. 2 di EC² – Come integrare la cittadinanza energetica nel diritto e negli strumenti dell’Unione: adattare i regolamenti UE per guidare e sostenere al meglio gli Stati membri nella promozione delle comunità energetiche e della cittadinanza energetica. Disponibile [qui](#).

¹⁹ Ibid.

²⁰ *Bauordnung für Wien*, § 118 par. 3b e 3c, disponibile [qui](#).



Il presente documento è il terzo di una serie di briefing sulla politica volti a esplorare il concetto di cittadinanza energetica e i suoi requisiti. La serie trasmette importanti raccomandazioni su come utilizzare questo concetto come strumento efficace per accelerare la transizione alle energie rinnovabili insieme ai cittadini. Il progetto EC² mira a supportare i responsabili politici e i decisori attraverso una serie di raccomandazioni operative, rivolte principalmente ai responsabili politici, dal livello europeo a quello locale.



COLOPHON:

Avviso sui diritti d'autore:

© ICLEI Europe, maggio 2023

La presente opera è pubblicata ai sensi della licenza Creative Commons Attribution (CC BY-ND 4.0).

Autori: Negar Ghezel Sefloo (Uni Graz).

Coautori: Matthew Bach (ICLEI Europe), Maria Bertel (Uni Graz), Daniel Botha (ICLEI Europe), Benedetta Buccolini (ICLEI Europe), Daniela Fuchs (ZSI), Celin Gutsch (Uni Graz), Fleur Goedkoop (Uni Groningen), Judith Feichtinger (ZSI), Karen Hamann (Uni Leipzig), Yu-Yi Huynh (ICLEI Europe), Magdalena Rozwadowska (WUEB), Bożena Ryszawska (WUEB), Piotr Szymański (WUEB), Elisabeth Unterfrauner (ZSI).

Grafica: Ana Correia, Tom Feeney, Fran Whitlock (GEN Europe).



Il presente progetto ha ricevuto finanziamenti dal programma di ricerca e innovazione Orizzonte 2020 dell'Unione europea con la convenzione di sovvenzione n. 101022565. Né la Commissione europea né alcun soggetto che agisce per suo conto sono responsabili dell'utilizzo delle seguenti informazioni. Le opinioni espresse nella presente pubblicazione sono di esclusiva responsabilità degli autori e non riflettono necessariamente le opinioni della Commissione europea.



PARTNER:



UNIVERSITÄT GRAZ
UNIVERSITY OF GRAZ



UNIVERSITÄT
LEIPZIG

UE
Wrocław University
of Economics and Business

university of
 groningen

Gemeente
 groningen



buurkracht.

Zarri Superiore

ARTERRA BIZIMODU

Spółdzielnia Mieszkaniowa
Wrocław Południe

GEN EUROPE
GLOBAL
ECOVILLAGE
NETWORK

ICLEI
Local Governments
for Sustainability



RECAPITI:

Sito web <https://ec2project.eu/>

E-mail ec2.ZSI@zsi.at



EC² – Clean Energy Transition



@ec2_energycitizens



@ec2_energy



EC²

